

REGOLAMENTO REGIONALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE PERCENTUALI DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI URBANI IN REGIONE CAMPANIA

PREMESSA	2
DEFINIZIONI.....	2
Rifiuti Urbani	2
Raccolta Differenziata (RD)	2
Frazione Merceologica Omogenea	2
Materiale derivante da spazzamento	2
CRITERI REGIONALI PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFERENZIATA.....	3
Esclusioni.....	4
Dichiarazione di veridicità.....	4
Termini di consegna.....	4
Richieste di integrazioni.....	4

**Il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania
Delegato ex O.P.C.M. 3341 del 27/02/2004**

Ordinanza N. 164 del 26 maggio 2006

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 12 giugno 2006

PREMESSA

Ai fini delle attività di accertamento delle percentuali di Raccolta Differenziata raggiunte dai comuni campani finalizzate alla certificazione degli obiettivi definiti dal Decreto Ronchi, in conformità con le disposizioni di cui all'art.24 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. in assenza di specifiche norme dello Stato viene adottato il seguente regolamento regionale per la certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune ed in ogni ATO della Regione Campania.

Tale metodo è stato predisposto da:

- ✓ ARPAC
- ✓ Osservatori Provinciali Rifiuti
- ✓ Commissariato di Governo per l'Emergenza Rifiuti.

La Regione Campania, ha visionato il documento predisposto, ed ha condiviso il regolamento per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata nella riunione tenutasi il 13 dicembre 2005.

Il regolamento, inoltre, è stato illustrato anche ai Consorzi di Bacino di cui alla L.R. n. 10/98 nel corso delle riunioni tenutesi nei giorni 10, 16, 17 e 18 novembre 2005.

Il presente regolamento:

- a. istituisce un sistema unificato di certificazione dei dati relativi ai flussi di rifiuti urbani e di calcolo della percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- b. individua il Format Unico di raccolta dei dati di produzione RSU e raccolta differenziata in Regione Campania (Allegato 1).

Il presente regolamento è suscettibile di eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali in materia di rifiuti.

DEFINIZIONI

Al fine della certificazione dell'efficienza delle Raccolte Differenziate si assumono le seguenti definizioni di cui al D.Lgs. 22/97 e successive modifiche:

Rifiuti Urbani

“Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali”.

Raccolta Differenziata (RD)

Si intende per raccolta differenziata:

“la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee”.

La RD ed i relativi obiettivi minimi di riciclaggio si intendono riferiti esclusivamente ai soli sistemi di raccolta selettiva alla fonte di frazioni o flussi merceologici di RU che per definizione giuridica e per loro intrinseca natura, possono essere finalizzati al recupero e al riciclaggio quali materie prime, necessitando solo ed eventualmente di operazioni di trattamento semplificato o di manipolazioni tali da ottenere partite più omogenee o da conferire loro un valore aggiunto apprezzabile sul mercato delle materie prime seconde.

Frazione Merceologica Omogenea

Le componenti dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti e raccolti separatamente per tipologie e natura del rifiuto.

Materiale derivante da spazzamento

Materiale derivante dalla attività di pulizia e spazzamento di strade e aree pubbliche, strade e aree private comunque soggette a uso pubblico.

CRITERI REGIONALI PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

In base alla definizione, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti, devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono contemporaneamente ai seguenti due requisiti:

- essere classificati come rifiuti urbani o come rifiuti assimilati agli urbani;
- essere raccolti all'origine in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni merceologiche omogenee.

Ai fini del calcolo della percentuale della raccolta differenziata si utilizza la seguente formula:

$$\% \text{ di raccolta differenziata} = \frac{\text{RD}}{(\text{RI} + \text{RD}) - (\text{RI} + \text{RD}) * \text{Ks}} \times 100$$

Dove

RD = sommatoria delle tonnellate di rifiuti urbani raccolti all'origine in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni merceologiche omogenee.

Rientrano nella sommatoria di RD:

1. I codici CER 20.01.08 - 20.03.02 – 20.02.01 – 15.01.01 – 20.01.01 – 15.01.07 – 20.01.02 – 15.01.02 – 20.01.39 – 20.01.37* - 20.01.38 – 15.01.03 – 15.01.04 – 20.01.40 – 20.01.10 – 20.01.11 – 20.01.21* - 20.01.23* - 20.01.35* - 20.01.36 – 20.01.31* - 20.01.32 – 15.01.10* - 15.01.11* - 20.01.33* - 20.01.34 – 20.01.27* - 20.01.28 – 20.01.26* - 20.01.25;
2. Le frazioni omogenee (plastica, alluminio, vetro, etc..) avviate a recupero a valle della selezione del Multimateriale per prassi classificato nella maggior parte dei casi con codice CER 15.01.06;
3. I rifiuti ingombranti misti (CER 20.03.07) avviate a recupero. A tal riguardo sarà cura del Comune dichiarante accertarsi degli effettivi quantitativi di rifiuti avviate a recupero al netto degli scarti.

RI = sommatoria dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato.

Rientrano nella sommatoria di RI:

1. I codici CER 20.03.01 – 20.03.03;
2. La frazione di scarto derivante dalla selezione del Multimateriale;
3. I rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) avviate a smaltimento.

Nota

Il multimateriale non rappresenta una frazione merceologica omogenea e prevede sempre un impianto di selezione, a valle del quale si ottengono frazioni merceologiche omogenee (plastica, alluminio, vetro, etc..) e scarti di selezione da avviare a smaltimento.

Il Comune deve pertanto necessariamente dichiarare i quantitativi di scarto derivanti dalla selezione del multimateriale, nel caso il Comune non dichiari tale quantitativo, sarà necessario applicare la percentuale di scarto medio della piattaforma di conferimento se disponibile, o ancora la percentuale di scarto media provinciale, o ancora almeno il 15% di scarto.

Ks = coefficiente di correzione per i rifiuti da spazzamento stradale pari a

- 0,06 per Comuni con Produzione RSU procapite giornaliera <= 1 Kg
- 0,08 per Comuni con Produzione RSU procapite giornaliera > 1Kg

Nota

Il coefficiente deriva dalla necessità di applicare una decurtazione forfetaria ai Rifiuti Urbani Prodotti (variabile in base alle caratteristiche territoriali) in ragione del fatto che i rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale nella maggior parte dei casi non sono direttamente correlati alla produzione in ambito domestico o assimilabile ed hanno un carattere episodico e pertanto non sono significativi per la valutazione della bontà del sistema di raccolta differenziata.

Esclusioni

Sono esclusi dal calcolo della % di raccolta differenziata:

- ✓ i rifiuti compresi nelle classi o sottoclassi CER diverse dalla 20.XX.XX e dalla 15.01.XX;
- ✓ i fanghi di depurazione degli impianti di depurazione dei reflui civili codice CER 200304;
- ✓ la frazione organica intercettata attraverso "composter", che viene configurata come forma di riduzione a monte dei RU;
- ✓ altre eventuali modalità di produzione di frazioni destinate alla combustione o altre forme di recupero effettuate a "valle" delle raccolte previo processamento dei rifiuti tal quali, ad esempio i quantitativi di materiali di risulta da impianti di selezione e trattamento di rifiuti tal quali per la produzione di CDR e frazione organica stabilizzata (FOS).
- ✓ i flussi di raccolta derivanti da servizi effettuati per utenze specifiche con corrispettivo di tariffazione.
- ✓ le frazioni merceologiche omogenee la cui raccolta non viene effettuata direttamente dal gestore dei servizi di RU e RD (Comune, Azienda Speciale, Consortile, S.p.A., ecc.) o da ditta convenzionata con il gestore stesso.
- ✓ i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- ✓ I rifiuti inerti da costruzione e demolizione anche derivati da microattività di manutenzione e ristrutturazione svolte in ambito domestico in quanto esplicitamente annoverati tra i rifiuti speciali all'articolo 7, comma 3 del D.Lgs 22/97 e non assimilati agli urbani in tutti i contesti territoriali (CER17.XX.XX);
- ✓ I pneumatici fuori uso, spesso dichiarati dai Comuni, pur non essendo classificati tra i codici 20.XX.XX e 15.01.XX.
- ✓ I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione e di estumulazione, quali, in particolare, i resti lignei del feretro, i simboli religiosi della cassa, le stoffe ed il cuoio, i resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano previa eventuale riduzione delle dimensioni, i resti di lamiera di zinco o di piombo e gli altri residui metallici in genere.

Dichiarazione di veridicità

Il questionario dovrà essere reso dal Sindaco del Comune di riferimento completo di una dichiarazione di veridicità.

I dati potranno essere acquisiti anche su supporto informatico o via e-mail se supportati dalla firma digitale del Sindaco del Comune.

Il Comune al fine della certificazione dei dati, dovrà avere cura di richiedere, agli impianti di conferimento dei propri rifiuti, copia della certificazione di taratura dei sistemi di pesa utilizzati, secondo la normativa vigente.

Termini di consegna

Il Format Unico di raccolta dati di produzione RSU e raccolte differenziate deve essere consegnato con cadenza almeno trimestrale.

In concomitanza della scadenza annuale di presentazione del MUD, il Format Unico deve essere compilato con i dati annuali e trasmesso agli organi competenti (ARPAC, O.P.R., Regione, Commissariato).

Richieste di integrazioni

Eventuale documentazione aggiuntiva ai fini della certificazione dovrà essere fornita agli Enti competenti, che si riservano di effettuare dei controlli a campione.

Al fine della istruttoria dei dati gli Enti competenti si riservano di chiedere integrazioni a giustificazione dei dati forniti. Ogni altra integrazione non formalmente richiesta pervenuta oltre il termine di consegna sarà ritenuta irricevibile ai fini della certificazione.